



Ordine degli Avvocati di Chieti

Care Colleghe, Cari Colleghi

Vi ricordo che entro il 31 gennaio 2021 è necessario procedere al rinnovo degli elenchi degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.

Come a Voi tutti noto, con delibera del 23 novembre 2018, il C.O.F.A. ha aggiornato i criteri per verificare la sussistenza dei requisiti dell'attitudine e della esperienza professionale specifici previsti, ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle materie di interesse, dal comma 2 dell'art. 81 del D.P.R. 115/2002.

In particolare si richiama la citata delibera C.O.F.A. del 23 novembre 2018 che espressamente prevede:

“I requisiti dell'attitudine e dell'esperienza professionale e specifica previsti dall'art. 81, comma 2 punti a), b), c) del D.P.R. 115/2002 potranno ritenersi soddisfatti con la dimostrazione di aver partecipato ad eventi formativi nel biennio, con riferimento al settore nel quale si intende esercitare la propria attività di patrocinio a spese dello Stato, che abbiano fatto maturare: - almeno 20 crediti annuali in diritto e procedura civile, di cui almeno 10 in materia processuale civile; - almeno 20 crediti annuali in diritto e procedura penale, di cui almeno 10 in materia processuale penale; - almeno 10 crediti annuali in diritto e procedura amministrativa, di cui almeno 5 in materia processuale; - almeno 10 crediti annuali in diritto e procedura tributaria; -almeno 10 crediti annuali in materia di volontaria giurisdizione. Ovvero, con la dimostrazione, anche tramite autocertificazione, di aver patrocinato negli ultimi due anni un numero minimo di procedimenti come di seguito indicato: - processi civili: 10 procedimenti, dei quali almeno 5 obbligatoriamente dovranno essere stati promossi innanzi all'Autorità Giudiziaria ordinaria mentre altri 5 potranno essere anche procedimenti di negoziazione assistita o di mediazione conclusi a seguito dell'adesione delle parti interessate, a prescindere dall'esito degli stessi – processi penali: 10 procedimenti; - procedimenti amministrativi: n. 5 procedimenti; procedimenti tributari: n. 5 procedimenti dei quali non più di due potranno essere dei procedimenti di mediazione effettivamente intrapresi a prescindere dall'esito degli stessi. – volontaria giurisdizione: 5 procedimenti dei quali non più di 2 potranno essere procedimenti di negoziazione assistita, conclusi a seguito dell'adesione delle parti interessate, a prescindere dall'esito degli stessi”.

Come già chiarito con nota del 23 gennaio 2019, si ribadisce che la domanda di iscrizione (che si allega) dovrà essere presentata entro il 15 gennaio 2021 solo da chi non risulta già iscritto negli Elenchi mentre gli Avvocati già iscritti non sono tenuti a presentare alcuna domanda.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Avv. Goffredo Tatozzi